

TI_GERICHTE 80.2021.162 vom 9. Juni 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-06-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2021.162

FR: TI_GERICHTE 80.2021.162 du 9 juin 2021

IT: TI_GERICHTE 80.2021.162 del 9 giugno 2021

Regeste

Deduzioni sociali: figli a carico, genitori divorziati, genitore che versa alimenti, non ripartizione per metà della deduzione sociale

Erwägungen

E. 1

Le censure mosse dal ricorrente si riferiscono alla mancata applicazione dell'aliquota per famiglia nonché alla mancata deduzione del 50% per ogni figlio a carico visto che nulla gli è riconosciuto per la metà della settimana in cui si occupa personalmente delle figlie. Secondo l'insorgente infatti, oltre alla deduzione dell'importo mensile versato alla moglie, dovrebbe essergli riconosciuta l'aliquota per coniugati e la deduzione per i figli in considerazione del fatto che, le figlie _____ e _____ sono domiciliate presso di lui e vivono per 3 giorni rispettivamente 4 giorni presso di lui.

E. 2.1

Fintanto che la famiglia costituisce un'unità economica, gli apporti dei singoli membri al reddito complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2 a ed., Basilea 2019, n. 34 ad art. 33 LIFD, p. 992) e le spese che il contribuente sopporta per il mantenimento della famiglia non sono deducibili dai proventi conseguiti (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT). Per contro, in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti percepiti da un contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua autorità parentale sono imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f LIFD; art. 22 lett. f LT), mentre sono deducibili per il contribuente che li versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT).

E. 2.2.1

Secondo l'art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6'500.– franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà. Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).

E. 2.2.2

La medesima soluzione si trova anche nella legislazione cantonale, benché le deduzioni sociali non siano di principio oggetto di armonizzazione. Secondo l'art. 34 cpv. 1 lett. a LT, nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2012, se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti nel senso dell'art. 32 cpv. 1 lett. c LT, la deduzione per i figli è ripartita per metà. Come sottolineato

dal Consiglio di Stato (cfr. Messaggio n. 6481 del 23 marzo 2011 concernente gli sgravi fiscali delle famiglie con figli, p. 4), tale soluzione si allinea all'opinione della dottrina dominante, secondo cui i genitori tassati separatamente devono per principio potersi suddividere le deduzioni sociali per figli, perlomeno se non sono versati alimenti oppure se gli stessi non sono più deducibili dal reddito imponibile (cfr. Locher, op. cit., n. 10 ad art. 35 LIFD, p. 1048).

E. 2.3.1

Infine, ai coniugi viventi in comunione domestica si applica una tariffa più favorevole (tariffa per coniugi; art. 36 cpv. 2 LIFD). La stessa aliquota si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L'ammontare dell'imposta calcolato in questo modo è ridotto di 251 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa (art. 36 cpv. 2 bis LIFD).

E. 2.3.2

Anche per il calcolo dell'imposta cantonale è prevista l'applicazione di un'aliquota più favorevole, per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale (art. 35 cpv. 2 LT).

E. 3.1

Nell'accordo concluso fra il ricorrente e la ex moglie, le parti hanno pattuito che il padre avrebbe versato alla madre un contributo di mantenimento di fr. 1'085.– per ciascuna delle figlie, mentre i coniugi stessi hanno rinunciato vicendevolmente a qualunque pretesa di contributi alimentari.

E. 3.2

Il versamento della pensione alimentare costituisce uno spostamento di risorse: colui che riceve la pensione la utilizza per i bisogni del figlio in aggiunta alle sue risorse personali a cui la pensione è assimilata e sulla quale è imposto. Di conseguenza, è questo, e solo questo genitore che, sul piano fiscale, provvede al sostentamento, rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento, e ha diritto alla deduzione per figlio. Certo, in aggiunta al contributo pecuniario versato per il figlio all'altro genitore, anche il debitore della pensione alimentare può trovarsi a sopportare delle spese di mantenimento diretto, ad esempio quando esercita il suo diritto di visita o quando il figlio vive presso di lui per alcuni giorni a settimana. Per ragioni di praticabilità e di semplificazione, questi costi non vengono tuttavia presi in considerazione dal profilo fiscale. Così come concepito, l'ordinamento legale non prevede dunque alcun alleggerimento sociale in questo senso per il genitore che versa una pensione alimentare. Questo principio vale indipendentemente dall'ammontare di tali spese e quindi dal fatto che il diritto di visita sia esercitato in maniera sporadica, mensile, settimanale o in misura ancora più ampia e da quanti giorni a settimana il figlio sta presso il debitore della pensione alimentare e resta applicabile anche se l'importo del contributo di mantenimento è inferiore alle deduzioni sociali per figlio (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 4 settembre 2007 n. 2A_683/2006 consid. 5.3, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

E. 3.3

Come già ricordato, in caso di genitori separati con autorità parentale comune ogni genitore può richiedere il cinquanta per cento della deduzione, a condizione che non siano fatte valere deduzioni per alimenti ai figli. Quest'ultimo requisito è indispensabile per evitare che il contribuente benefici di un doppio sgravio per la stessa persona (deduzione per i figli e deduzione per gli alimenti) (sentenza del TF 2C_905/2017 dell'11 marzo 2019 consid. 2.1.1 e riferimenti citati, in particolare: Circolare AFC n. 30 del 21.12.2010, Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD], cifra 10.2, p. 20).

E. 3.4

Secondo la già citata Circolare n. 30 dell'AFC, i genitori separati, divorziati o non coniugati, che formano due economie domestiche distinte e hanno un figlio minore in comune, con l'autorità parentale in comune, con o senza custodia alternata, sottostanno al seguente trattamento fiscale, se uno dei genitori fa valere la deduzione per gli alimenti a favore del figlio: · gli alimenti a favore del figlio sono imponibili per il genitore beneficiario; · il genitore che versa gli alimenti può dedurli dal suo reddito; · il genitore che percepisce gli alimenti può far valere la deduzione per i figli e la deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio. Per quanto riguarda le aliquote, il genitore che percepisce gli alimenti viene tassato secondo la tariffa per i genitori, mentre il genitore che versa gli alimenti viene tassato secondo la tariffa di base (cfr. Circolare n. 30 cit., par. 14.5 e allegato 2 pagina 3).

E. 3.5

Nella fattispecie, il ricorrente ha beneficiato della deduzione per gli alimenti versati alla ex moglie per il mantenimento delle figlie minorenni (fr. 26'040.-). Proprio perché ha versato alimenti, non adempie le condizioni per poter godere della mezza deduzione sociale per figli. Le deduzioni sociali per figli e (per l'imposta cantonale) per figli a carico spettano alla ex moglie, che è assoggettata all'imposta sugli alimenti percepiti per le figlie. La stessa ha inoltre diritto all'aliquota privilegiata per coniugi. Pur ammettendo che il soggiorno di 3 (rispettivamente 4 giorni) settimanali delle figlie, possa comportare per il ricorrente costi ulteriori rispetto a quelli coperti dal contributo di mantenimento, si tratta tuttavia di spese che non possono essere ammesse in deduzione dal reddito imponibile e che non giustificano neppure il riconoscimento, perlomeno parziale, della deduzione sociale. Come ha già avuto modo di affermare la Suprema Corte, è poco importante, in questo caso, che la custodia alternata sia di uguale o di diversa importanza, poiché lo statuto creato dall'esistenza di una pensione alimentare risulta prevalente (sentenza 2A.683/2006 cit. consid. 7.3). Il principio, secondo cui non è ammesso il cumulo di più deduzioni, permette di evitare, come sottolineato anche nelle osservazioni dell'Ufficio di tassazione al ricorso, che i genitori divorziati o separati siano avvantaggiati rispetto a quelli che vivono in un'unica economia domestica con i figli. Questi ultimi, infatti, sottostanno al cumulo dei loro redditi e beneficiano di un'unica deduzione sociale (cfr. anche DTF 133 II 305 consid. 9.2). Lo stesso ragionamento deve essere esteso anche all'applicazione dell'aliquota più favorevole, che non può essere concessa ad entrambi i genitori, se sono tassati separatamente. L'aliquota per coniugi è stata infatti introdotta proprio per attenuare la penalizzazione dei coniugi, dovuta al cumulo dei loro redditi.

E. 3.6

In merito alla penalizzazione lamentata dall'insorgente, per il fatto che non potrebbe ottenere alcuna deduzione in relazione alle spese sostenute per i giorni in cui le figlie vivono con lui, la giurisprudenza del Tribunale federale ricorda che deduzioni sociali e aliquote differenziate hanno lo scopo di adattare in maniera schematica l'onere fiscale alla situazione soggettiva del contribuente, conformemente al principio dell'imposizione secondo la capacità economica enunciato all'art. 127 cpv. 2 Cost. L'uso di parametri schematici e deduzioni forfetarie è inevitabile, poiché per ragioni di praticabilità non è evidentemente possibile individualizzare ogni singola situazione personale. Secondo la giurisprudenza dell'Alta Corte, non è effettivamente possibile garantire una parità di trattamento assoluta, ma è sufficiente che la regolamentazione legale non conduca in modo generale ad un'imposizione sensibilmente più importante o ad una penalizzazione sistematica di determinate categorie di contribuenti. D'altronde, le possibilità di confrontare le diverse fattispecie sono comunque limitate e, volendo realizzare una situazione di uguaglianza tra due categorie, si corre il rischio di creare delle nuove disparità (sentenza 2A.683/2006 cit. consid. 4.1 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

E. 4

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 600.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 700.– sono a carico del ricorrente. 3. Contro il
presen Copia per conoscenza: - municipio di . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.